

Area Legislativa

Circolare n. 11 GLP/cg

8 marzo 2019

**ATTIVITÀ STORICHE E
DI TRADIZIONE- VALO-
RIZZAZIONE DELLE
ATTIVITÀ STORICHE E
DI TRADIZIONE-
L.R. N. 5 DELL'8
MARZO 2019**

SINTESI

E' stata pubblicata sul B.U.R.L. n. 10 dell'8 marzo 2019 la Legge regionale recante "valorizzazione delle attività storiche e di tradizione".

La legge fornisce una definizione delle attività che sono considerate storiche e di tradizione ed introduce la possibilità di un riconoscimento regionale e l'inserimento in un elenco regionale, facendo salva l'iscrizione delle imprese già riconosciute storiche ed inserite nel registro regionale di cui alla precedente disciplina purché le stesse abbiano mantenuto i requisiti richiesti.

Vengono, altresì, disciplinati i casi di revoca del riconoscimento con contestuale cancellazione dall'elenco.

E' stata pubblicata sul B.U.R.L. n. 10 dell'8 marzo 2019 la Legge regionale recante "Valorizzazione delle attività storiche e di tradizione. Modifiche alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)".

Con la Legge, la Regione riconosce e sostiene, in collaborazione con i Comuni e le Camere di Commercio, le attività storiche e di tradizione, al fine di promuovere la valorizzazione delle attività che costituiscono testimonianza storico culturale tradizionale del territorio lombardo.

Viene, per tale via, introdotto, nel suddetto Testo Unico, il nuovo CAPO II *bis* (art. 148 *bis*, *ter*, *quater*, *quinqües*) nonché integrati articoli già esistenti, pertanto, per gli aspetti di competenza, è opportuno esaminare qui di seguito le disposizioni di maggiore interesse.

CAPO II BIS**VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' STORICHE E DI TRADIZIONE****Art. 148 *bis* (Finalità e definizione)**

La norma, dopo avere individuato le finalità delle nuove disposizioni, fornisce una definizione delle attività che sono considerate **storiche e di tradizione**.

Sono tali quelle attività caratterizzate da una combinazione di fattori legati:

- alla continuità nel tempo della gestione, dell'insegna e della merceologia offerta;
- alla collocazione in strutture architettoniche, artistiche e decorative di pregio, nonché in contesti urbani di particolare interesse;
- al mantenimento di attrezzature storiche;
- alla espressività sociale, economica e culturale dell'offerta e dell'ambientazione in stretta coerenza con il contesto locale.

E' precisato che il requisito della continuità nel tempo si intende soddisfatto nel caso di attività svolta senza interruzione di continuità per un periodo non inferiore a quaranta anni.

La disposizione, poi, classifica quali **categorie di tale patrimonio**:

- a) i negozi storici, intesi quali unità locali che svolgono attività di commercio al dettaglio in sede fissa;
- b) i locali storici, intesi quali unità locali esclusivamente o prevalentemente dedite alla ristorazione o alla somministrazione di alimenti e bevande;
- c) le botteghe artigiane storiche, intese quali unità locali che svolgono la vendita diretta al dettaglio di beni o servizi, con vetrine poste su strada o situate al piano terreno degli edifici.

Art. 148 *ter* (Riconoscimento delle attività storiche e di tradizione ed elenco regionale)

Alla Giunta regionale è attribuito il compito di:

- a) individuare i criteri necessari per ottenere il **riconoscimento regionale** delle attività storiche e di tradizione;
- b) stabilire le modalità e le procedure per il riconoscimento delle attività storiche e di tradizione segnalate dalle Camere di Commercio, dagli enti locali, dalle associazioni di rappresentanza delle imprese e dalle associazioni dei consumatori;
- c) istituire l'**elenco regionale** delle attività storiche e di tradizione e definire i criteri e modalità per la sua tenuta e per il suo aggiornamento periodico.

La direzione generale competente procederà al riconoscimento delle attività storiche e di tradizione e alla loro iscrizione nell'elenco regionale di cui sopra.

La norma fa salva l'iscrizione delle **imprese già riconosciute storiche** ed inserite nel registro regionale di cui alla precedente disciplina purché le stesse abbiano mantenuto i requisiti richiesti.

Articolo 148 *quater* (Misure di sostegno)

La disposizione individua sia gli obiettivi che la Regione intende conseguire con la valorizzazione di dette attività sia gli strumenti mediante i quali raggiungerli.

Nello specifico la Regione promuove, in favore delle attività storiche e di tradizione, interventi diretti a:

- a) sostenere il passaggio generazionale e la trasmissione di impresa per favorire la continuità della gestione e il rilancio occupazionale nonché l'inserimento lavorativo dei giovani;
- b) favorire l'associazionismo locale per la promozione della cultura d'impresa;
- c) difendere e sostenere il patrimonio storico e di tradizione attraverso la valorizzazione delle attività che ne mantengono integra la memoria;
- d) sostenere interventi di restauro e conservazione di beni immobiliari, insegne, attrezzature, macchinari, arredi, finiture e decori originali legati all'attività storica;
- e) sostenere interventi di sviluppo, innovazione e miglioramento della qualità dei servizi, per consolidare la competitività e il posizionamento sul mercato delle imprese storiche in un'ottica di integrazione tra storicità e modernità;
- f) accrescere l'attrattività dei centri urbani e degli addensamenti dei luoghi storici del commercio, valorizzando le vie storiche e gli itinerari turistici e commerciali;

- g) favorire, sostenere e valorizzare la promozione e l'utilizzo di prodotti agroalimentari di provenienza regionale.

Per l'attuazione dei sopra citati obiettivi l'articolo in esame prevede specifiche misure di sostegno da parte di Regione Lombardia.

Sempre nell'ottica di tutelare la tradizione storico-culturale del territorio lombardo, attraverso la salvaguardia e la conservazione delle attività storiche e di tradizione, è previsto dall'articolo in commento che **i Comuni** individuano specifiche premialità per il rilascio delle **concessioni degli spazi demaniali** sulla base degli indirizzi determinati dalla Giunta regionale¹, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge in commento, sentite le rappresentanze degli enti locali e delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per i settori del commercio e dell'artigianato.

La disposizione, inoltre, introduce **un vincolo** per le attività che hanno ottenuto contributi o agevolazioni ai sensi del presente articolo che, pertanto, sono tenute al mantenimento, per almeno **tre anni**, della destinazione d'uso dei locali, dell'insegna e della selezione tipologica della merceologia offerta.

Articolo 148 *quinquies* (Revoche)

La norma prevede la **revoca del riconoscimento** di attività storica e di tradizione e la contestuale **cancellazione dall'elenco** di cui all'articolo 148 *ter*:

- a) qualora si verifichi un'alterazione delle caratteristiche dell'attività sulla base delle quali è stato assegnato il riconoscimento;
- b) in caso di cessazione o di trasformazione dell'attività o di modifica di destinazione d'uso dei locali.

Qualora, inoltre, l'attività abbia ottenuto contributi o agevolazioni ai sensi dell'articolo 148 *quater* è, altresì, disposta nei casi di cui sopra la **revoca dei contributi o delle agevolazioni** concessi nei tre anni precedenti, con il conseguente **obbligo di restituzione** delle somme già percepite.

Altre modifiche al Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere

La legge, inoltre, inserisce tra gli elementi che i Comuni tengono in considerazione per individuare le zone da sottoporre a tutela nei propri piani urbanistici e negli strumenti di programmazione commerciali anche la presenza di unità locali sedi di attività storiche e di tradizione riconosciute ai sensi dell'art. 148 *ter*².



Legge 5-2019

¹ Previo parere della Commissione consiliare competente

² Con la modifica dell'art. 150, comma 1, lett. b), L.r. n. 6/2010